



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO

Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto

(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)

1. Premessa

Il presente Protocollo costituisce un'integrazione di quello generale sui presupposti e lo svolgimento delle udienze mediante scambio e deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7°, lettera h) e collegamento da remoto (ivi, lettera f), la cui applicazione rimane ferma, anche per le materie che rientrano nelle competenze tabellari della Settima Sezione Civile, per tutto ciò che non viene in questa sede specificato.

2. Separazione consensuale

- a) E' consentito dal 27 aprile il deposito in via telematica dei ricorsi per separazione consensuale.

- b) Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art.707 c.p.c. - che sarà pertanto "virtuale"- e di conferma della volontà di non riconciliarsi e dunque delle condizioni di separazione.
- c) Al fine di evitare eccesso di depositi telematici, per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, gli Avvocati dovranno inviare dalla loro PEC esclusivamente all'indirizzo consensualefamiglia.torino.tribunale@giustizia.it dichiarazione sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art.707 c.p.c. - che sarà pertanto "virtuale"-, di conferma della volontà di non riconciliarsi e dunque delle condizioni di separazione o di richiesta di modifica delle stesse, entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale che sarà rifissata. Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente RG.....Nel caso di modifica delle condizioni dovrà allegarsi il file word con le nuove condizioni complete.
- d) In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, l'Avvocato di una Parte o gli Avvocati di entrambe dovrà o dovranno, entro cinque giorni dall'udienza "virtuale", inviare dalla loro PEC esclusivamente all'indirizzo consensualefamiglia.torino.tribunale@giustizia.it dichiarazione di rinuncia entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale fissata.
- e) Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.
- f) La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alle lettere che precedono ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.
- g) I modelli per la dichiarazione di rinuncia all'udienza di comparizione di cui all'art.707 c.p.c., alla volontà di non volersi riconciliare, alla conferma delle condizioni o alla loro modifica o rinuncia sono scaricabili dal sito del Consiglio al link che verrà successivamente comunicato.

- h) Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.
- i) I modelli Istat verranno consegnati secondo le modalità dallo stesso determinate al Consiglio dell'Ordine che ne curerà la consegna alla Cancelleria della settima civile.

3. Divorzio a domanda congiunta

- a. E' consentito dal 27 aprile il deposito in via telematica dei ricorsi per divorzio a domanda congiunta.
- b. Al ricorso introduttivo dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 - che sarà pertanto "virtuale" e contestuale dichiarazione di acquiescenza.
- c. Al fine di evitare eccesso di depositi telematici per le cause già iscritte a ruolo alla data odierna, gli Avvocati inviare dalla loro PEC esclusivamente all'indirizzo consensualefamiglia.torino.tribunale@giustizia.it dichiarazione di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 - che sarà pertanto "virtuale"- e contestuale dichiarazione di acquiescenza entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale fissata . Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente RG.....
- d. Gli Avvocati potranno acquisire la dichiarazione sottoscritta dalle Parti di cui alle lettere precedenti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.
- e. La fissazione dell'udienza "virtuale" verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui alla lettera che precedono. ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.
- f. I modelli per la dichiarazione di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 è scaricabile dal sito del Consiglio al link link che verrà successivamente comunicato.
- g. Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei

figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

- h. I modelli Istat verranno consegnati secondo le modalità dallo stesso determinate al Consiglio dell'Ordine che ne curerà la consegna alla Cancelleria della settima civile.

4. Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.:

- a. E' consentito dal 27 aprile 2020, il deposito in via telematica dei ricorsi congiunti qui indicati.
- b. Mentre, come già accade, per i procedimenti congiunti ex art. 337 ter c.c. verrà emesso direttamente il provvedimento, per ricorsi ex art. 710 c.p.c. e per i ricorsi ex art. 9 L. 898/70, verrà fissata una udienza virtuale a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al Giudice per dare atto delle attività svolte e dalla quale decorreranno per lo stesso i termini per il deposito del provvedimento.

5. Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

- a. La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) giustifica salvo quanto previsto sub 5.b, una scelta preferenziale per l'udienza tramite collegamento da remoto, la cui progressiva introduzione dovrà tuttavia avvenire con la gradualità e le limitazioni di cui al Protocollo generale e, comunque, tenendo conto della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale.
- b. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo la valutazione del giudice, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l'esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti.
- c. Attraverso il collegamento da remoto non è ovviamente esclusa la praticabilità del tentativo di conciliazione tra le parti, ma le possibilità di un intervento di mediazione efficace da parte del giudice può risultare indebolita e anche tale

aspetto potrà essere apprezzato dal Giudice, soprattutto in presenza di figli minori, per decidere se procedere o meno con questa modalità.

- d. La particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, porta ad escludere, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, l'abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio.
- e. Il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.
- f. Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza
- g. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità di Teams "condividi schermo" e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.
- h. Si conviene che l'ascolto del minore, che non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso stretto, bensì una "forma di partecipazione" del minore al procedimento che lo riguarda, non possa sottrarsi al contatto personale con il giudice. In linea generale è quindi escluso che tale attività possa svolgersi secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83 , comma 7°. Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza (es. mutamento del collocamento prevalente presso un genitore o di sede scolastica) e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, potrà essere adottata la modalità in esame, individuandosi caso per caso l'ambiente può adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei Servizi sociali di zona.

6. Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso con trattazione scritta

E' in ogni caso fatta salva la facoltà del Giudice di fissare udienza con scambio delle note scritte secondo le precise modalità previste dal protocollo generale

7. Udienze in fase istruttoria

Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui al protocollo generale

Udienza giuramento C.T.U.: a fronte della previsione dell'espletamento di una Consulenza tecnica d'Ufficio, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT. Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU e entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, con deposito della verbalizzazione a mezzo PCT alla controparte e deposito nel fascicolo e nei cinque giorni successivi ciascuna parte, sempre con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte, potrà replicare alle istanze avversarie relative al quesito.

8. Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9 legge divorzio 898/70 contenziosi, ricorsi ex Art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi

- a. **Prima udienza di comparizione delle parti** con udienza da remoto, salvo che il giudice ne ritenga opportuna la comparizione personale e quindi si proceda con udienza ordinaria (specialmente per presenza di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio, analogamente a quanto sopra previsto) r
- b. Resta salva la facoltà del Giudice di disporre la trattazione scritta secondo le precise modalità previste nel protocollo generale. Tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successiva


9. Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione.

- a. Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le presidenziali, rinviate a seguito dei D.L. 11 e 18 del 2020, vi provvederà il Presidente/Giudice delegato (nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto) ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.
- b. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

10. Negoziations assistite

- a. Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito ossia a mezzo PEC. Ugualmente l'accordo verrà trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile via PEC (art. 6, c. 2 e 3, D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l'identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 162/2014).
- b. Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto. il giorno all'ora dell'udienza le parti dovranno recarsi presso lo studio dei rispettivi difensori da cui avverrà il collegamento con il giudice con le precauzioni e il distanziamento necessari al contenimento del contagio. Il presidente in apertura del collegamento farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti e ai rispettivi legali con la modalità condividi schermo e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

TORINO 10/04/2020



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

(avv. Simona Grabbi)



Il Presidente del Tribunale

(dott. Massimo Terzi)